



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 11 – 03 AGOSTO 2022

Riunione del giorno 01 agosto 2022

89.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig. Enrico BALLETTTO**

- **S.S. ASD LE TORRI** in persona del Presidente p.t. Stefano Fara

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente

Avv. Antonio Amato – Vicepresidente

Avv. Andrea Varano – Componente

a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 116.21.22 ricevuto in data 31 maggio 2022, si è riunito per la discussione in relazione al seguente capo di incolpazione nei confronti di:

- 1) *BALLETTTO Enrico,*
 - a) *per aver svolto attività federale, avendo partecipato in qualità di giocatore con il ruolo di capitano e libero alla gara n. 824 di serie DM tra le squadre DM Mare Sport e Le Torri Volley, disputatasi in Castelsardo in data 9/4/2022, come da modulo Camp 3 allegato all'esposto del 21.4.2022 inviato a mezzo pec dal CR FIPAV SARDEGNA nonostante la pendenza della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 comminatagli dal Tribunale Federale con CU n. 100 affisso all'Albo il 7/4/2022.*
 - b) *per aver svolto attività federale, avendo partecipato in qualità di allenatore alla gara n. 120 di campionato 14/F girone A, tra le squadre Le Torri Volley e Marò Supermercati Lanusei, disputatasi in Tortolì in data 10/4/2022, come da modulo Camp 3*



allegato all'esposto-segnalazione del 20.4.2022 a mezzo pec inviata da Avv. Anna Paola Putzu, nella sua qualità di Giudice Sportivo Territoriale CT Centro Sardegna, nonostante la pendenza della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 comminatagli dal Tribunale Federale con CU n. 100 affisso all'Albo il 7/4/2022.

Il tutto in violazione delle seguenti norme federali:

a carico del tesserato BALLETTTO Enrico:

Art. 13 - comma 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV Esecutività delle decisioni:

1. Le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia della FIPAV sono immediatamente esecutive anche se non definitive;

Art. 97 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV - Sospensione a tempo determinato:

nozione. 1. La sospensione a tempo determinato consiste nell'inibizione a compiere, per un determinato periodo di tempo, qualunque attività ufficiale nell'ambito della FIPAV.

2. Tale sanzione viene inflitta ai tesserati della FIPAV.

Art. 111 – commi 1, 2 e 3 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV - Squalifica degli atleti

e degli allenatori 1. La squalifica di un atleta o dell'allenatore deve essere scontata nelle gare di campionato immediatamente successive, secondo il calendario vigente, alla data di pubblicazione della decisione. 2. Qualora, per un qualsiasi motivo, le gare non vengano disputate od omologate, l'atleta o l'allenatore squalificato non potrà partecipare neanche alla ripetizione di tali gare. 3. Se l'atleta squalificato prende ugualmente parte alle gare, l'associato incorrerà nella sanzione della perdita della partita mentre l'atleta incorrerà in una squalifica doppia rispetto a quella inflittagli; in caso di recidiva potrà essere inflitta all'atleta la sanzione della radiazione.

Art. 18 – comma 1, lettera e) del vigente Regolamento Gare FIPAV (in vigore dalla stagione sportiva 2020-2021) Limiti di impiego dei giocatori nei campionati: 1. Non



possono partecipare alle gare di campionato:(...) e) gli atleti e qualsiasi altro tesserato colpito da provvedimento di squalifica o sospensione a mente degli articoli 96 e 97 del Regolamento Giurisdizionale.

2) Società ASD LE TORRI in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. FARA Stefano per le condotte assunte dal proprio tesserato BALLETTTO Enrico, come sopra contestate e rubricate al capo 1) lettere a) e b) che precede, a titolo di responsabilità indiretta, ex art 76, Comma 2, del vigente Regolamento Giurisdizionale FIPAV

In violazione delle seguenti norme federali:

- a carico della Società ASD Le Torri:

Art. 76 – comma 2 Regolamento Giurisdizionale FIPAV Responsabilità delle società 2. Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati.

- a carico del tesserato BALLETTTO Enrico e della Società ASD Le Torri:

Art 16 STATUTO FIPAV comma 3 “Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali”.

Art. 74 – Regolamento Giurisdizionale FIPAV: Doveri ed obblighi, art.1 comma 1: (“Fermo quanto stabilito all’art. 1, le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e



tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva ...)

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore federale Avv. Umberto Pantanella.

Per l'incolpato Balletto Enrico era presente lo stesso assistito dall'Avv. Linda Corrias e dall'Avv. Davide Mollica. Preliminarmente il Presidente del Tribunale informava le parti che la società non aveva ricevuto la comunicazione dell'avvio dell'azione e quindi invitava il procuratore a concludere solo nei confronti del Balletto, riservando la decisione sull'eventuale stralcio del procedimento, all'esito della camera di consiglio.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo applicarsi la sanzione complessiva di mesi 12 mesi (6 mesi + sei mesi e la continuazione) a carico del Balletto Enrico.

L'avv. Corrias illustrava la difesa facendo rilevare come la pec di comunicazione della sentenza del 6 Aprile 2022 fosse andata nella casella indesiderata; si rendeva poi disponibile a produrre sia le comunicazioni telefoniche che le mail per provare come nessun contatto fosse intercorso fra i legali ed il Balletto prima del 10 Aprile 2022. L'Avv. Mollica oltre a respingere ogni dubbio sulla veridicità di quanto asserito dall'Avv. Corrias in merito alla pec, impostava la propria difesa sull'assunta assurdità di una sentenza di condanna quando era ancora pendente il procedimento dinanzi al collegio di garanzia del CONI di impugnativa al primo provvedimento.

Per il resto si riportava alla memoria depositata ed alle conclusioni ivi contenute.

Il Balletto rendeva dichiarazioni spontanee in particolare affermando che non era a conoscenza del provvedimento sanzionatorio quando aveva preso parte alla partita di cui



al primo capo di incolpazione e di non aver svolto l'attività di allenatore nell'incontro di cui al secondo capo di incolpazione, poiché avvertito dal direttore di gara.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo con termine di giorni dieci per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine da un esposto inviato dalla Segreteria del Comitato Regionale Sardegna con allegato il provvedimento del Giudice territoriale -CU n. 19- che trasmetteva alla procura gli atti per i provvedimenti a carico dell'incolpato.

La difesa nella memoria depositata nei termini esponeva come il Balletto, sin dall'interrogatorio reso in sede di indagini, avesse confermato di non avere avuto notizia della decisione del Tribunale Federale con la quale veniva disposta la sua sospensione per tre mesi.

Rilevava inoltre come all'avv. Davide Mollica non fosse stata inviata la comunicazione del provvedimento mentre la pec spedita alla codifensore, Avv. Linda Corrias, fosse "finita" nelle comunicazioni indesiderate, come da documento prodotto. Precisava quindi la difesa che della decisione non aveva ricevuto cognizione il sig. Balletto e per tale motivo aveva partecipato in assoluta buona fede alle gare del fine settimana.

Rileva il Tribunale come la norma dettata dal regolamento disciplinare appare chiara allorché dispone che le sentenze degli organi giurisdizionali sono immediatamente esecutive.

I provvedimenti vengono poi comunicati alle parti e pubblicati mediante affissione sul sito della Federazione. I termini per l'impugnativa decorrono dal momento dell'affissione e non della comunicazione; ciò a conferma dell'assunto che la piena conoscenza del provvedimento si ha dal momento dell'affissione.



Nella fattispecie la difesa lamenta come uno dei difensori del Balletto non abbia ricevuto la comunicazione del deposito della sentenza.

Dall'esame della procura inviata dai difensori nel primo procedimento, si evince che la stessa, anche se rilasciata in favore di entrambi i legali, indica come pec solo quella dell'Avv. Linda Corrias, alla quale la comunicazione è stata inviata; l'eventuale anomalia nella ricezione della pec che risultava nella casella della posta indesiderata, non può ricadere sul Tribunale ma deve essere risolta dal difensore. Agli atti vi è infatti sia la ricevuta di accettazione che di consegna della pec, circostanza fra l'altro non smentita dalla difesa.

La notifica ad un solo legale, nella fattispecie all'Avv. Corrias, deve ritenersi sufficiente e valida a tutti gli effetti; la Suprema Corte su un caso riguardante la notifica del gravame ad uno solo dei difensori nominati, l'ha ritenuta valida in quanto è onere del difensore ricevente l'atto informare il codifensore (Ordinanza Corte Cass. N. 20626/2017 pubblicata il 31 Agosto 2017) Sul tema si è ancora espressa la Corte di Cassazione Sez. lavoro con sentenza del 2 maggio 2017 n. 10635).

Va inoltre rilevato come la notifica del provvedimento ai legali costituiti ha valenza ai fini dell'impugnativa ma non certo per la conoscibilità dello stesso che, si presume, abbia avuto l'incolpato Balletto a mezzo della pubblicazione.

È certo onere dell'incolpato ed eventualmente dei suoi difensori, controllare l'esito del procedimento che, per quanto previsto dai regolamenti, viene adottato al massimo nei dieci giorni dall'udienza. Nel caso di specie, dopo la lettura del dispositivo al termine dell'udienza del 28 Marzo 2022, il provvedimento è stato reso il 6 Aprile 2022 e pubblicato il 7 aprile 2022, entro i termini regolamentari. Pertanto il Balletto, prima di



prendere parte alla gara del 10 Aprile 2022, avrebbe dovuto consultare il sito federvolley ove avrebbe trovato la sentenza pubblicata.

Per quanto riguarda i capi di incolpazione deve dichiararsi la non procedibilità nei confronti della società oltre che per non aver ricevuto la convocazione anche perché la stessa è stata già sanzionata per lo stesso motivo dal Giudice unico.

Risulta pertanto la responsabilità disciplinare dell'incolpato per quanto previsto al capo a) ed il comportamento va sanzionato nella misura prevista dall'art. 111 n. 3 Reg. Giurisdizionale.

Non deve invece darsi luogo a sanzione per gli altri capi di incolpazione non avendo il Balletto preso parte alle gare.

PQM

- 1) Sospende il tesserato Balletto Enrico da ogni attività federale per mesi 6 (sei).
- 2) Dispone il non luogo a procedere nei confronti della società essendo stata la stessa già sanzionata dal Giudice sportivo territoriale.

Roma, 01 agosto 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 agosto 2022